



Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.
Sede legale: 12073 Ceva(CN) - Via A. Doria, 17
Tel. 0174/7241 - Fax: 0174/722202
www.azzoaglio.it - posta@azzoaglio.it - direzione@pec.azzoaglio.it
Capitale Sociale euro 25.500.000 interamente versato
Registro imprese di Cuneo n. 00166050047 - Registro Unico degli
intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031 - REA 1368
Albo Banche 1717/8
Cod. Fisc. e PIVA: 00166050047 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi - Codice SDI Fatt. Elettronica: IOPVBGU

FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO CHIROGRAFARIO FINPIEMONTE NON CONSUMATORE

AI SENSI DELLE CONVENZIONI QUADRO PER LA GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON FONDI DI ROTAZIONE E PER LA GESTIONE DEI FONDI DI GARANZIA E LA CONCESSIONE DI GARANZIE

INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

Sede legale in Ceva (CN) Via A. Doria n. 17,

Tel.: 0174/7241 - Fax: 0174/722202

E-mail: posta@azzoaglio.it - Sito internet: www.azzoaglio.it

Iscritto all'Albo delle Banche al n. 1717/8 - Codice ABI: 03425

Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo n. 00166050047 - REA 1368

Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031

Capitale sociale di € 25.500.000,00 - Codice destinatario fatturazione elettronica (SDI): IOPVBGU

Nel caso di offerta fuori sede:

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il cliente)

Cognome e nome Telefono

Indirizzo Email

Qualifica Iscrizione ad Albi o elenchi

Il cliente non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del cliente.

CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO FINPIEMONTE NON CONSUMATORE

Con la Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte S.p.A. (di seguito "Finpiemonte") il ruolo di società finanziaria regionale "in house providing" a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti. La citata Legge regionale prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati.

La Regione e Finpiemonte hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (di seguito "Convenzione Quadro"). Finpiemonte, in virtù della predetta Convenzione Quadro e degli specifici contratti di affidamento stipulati con le singole Direzioni Regionali, è assegnataria di fondi di rotazione (di seguito "Fondi Rotativi") e di fondi di garanzia (di seguito "Fondi di Garanzia") disposti dalla Regione e/o da altri Enti Pubblici, per la concessione, tramite le banche convenzionate, di specifici finanziamenti agevolati e di specifiche garanzie a sostegno dell'economia regionale. Finpiemonte ha regolato l'utilizzo dei Fondi Rotativi e dei Fondi di Garanzia per l'erogazione da parte delle Banche di co-finanziamenti agevolati e la concessione di garanzie fideiussorie a prima richiesta a valere sui medesimi co-finanziamenti alle imprese beneficiarie in possesso dei requisiti e che attuino le iniziative previsti dagli specifici Bandi e Misure di riferimento affidate a Finpiemonte dalla Regione e/o da altri Enti Pubblici.

La banca ha sottoscritto con Finpiemonte sia la convenzione quadro che disciplina la concessione, erogazione e recupero delle somme erogate con l'intervento dei Fondi Rotativi, sia la convenzione quadro che disciplina la concessione, gestione, escussione delle Garanzie fideiussorie con l'intervento dei Fondi di Garanzia. Entrambe le misure si inseriscono nell'ambito degli interventi pubblici di incentivazione e sviluppo delle imprese piemontesi e sono regolate, oltre che dalla specifica normativa di riferimento, dal D. Lgs. n. 123/98. Nel caso di obbligo di restituzione del finanziamento in conseguenza della revoca dell'agevolazione da parte di Finpiemonte, i crediti nascenti dalla revoca stessa sono assistiti da privilegio generale ex lege 123/98. Inoltre, in tale ipotesi, detta revoca si estende automaticamente al finanziamento concesso con fondi della banca.

Il prestito è concesso in parte con fondi messi a disposizione dalla Banca e in parte con fondi conferiti alla Banca dalla stessa Finpiemonte S.p.A. a valere su specifico Fondo di Rotazione, secondo quanto stabilito dalla "Convenzione Quadro per la gestione di finanziamenti agevolati con i fondi di rotazione" e dalle specifiche Schede Tecniche di Misura che regolano le singole iniziative.

Il prestito può essere assistito da garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata dal Fondo di Garanzia c/o Finpiemonte, secondo quanto stabilito dalla "Convenzione Quadro per la gestione dei Fondi di Garanzia e la concessione di garanzie" e dalle specifiche Schede Tecniche di Misura che regolano le singole iniziative nonché, ove previsto, da eventuali ulteriori garanzie reali e personali a discrezione della Banca. Le condizioni economiche presenti nelle singole Schede Tecniche di Misura prevalgono sulle condizioni economiche generali di prodotto; pertanto, verranno applicate quelle generali solo in caso di mancanza di specifiche indicazioni economiche nelle

singole Schede Tecniche.

Il mutuo chirografario è un finanziamento mediante il quale la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo; la scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate trimestrali (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12) o semestrali (30/6 - 31/12), comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

La durata medio-lunga della quota di finanziamento con fondi banca (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. La quota di finanziamento con fondi regionali è esente dall'applicazione dell'imposta sostitutiva. La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI ex L.662/96 e, in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia limitatamente al finanziamento quota banca.

In caso di finanziamento di importo pari o superiore ad Euro 500.000,00 è richiesta la stipula mediante scrittura privata autenticata ex art. 2703 C.C., con costo a carico del cliente. In caso di finanziamento a stato avanzamento lavori, le erogazioni SAL sono subordinate all'autorizzazione di Finpiemonte. Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati pubbliche e private.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Solo se il mutuatario non è un consumatore o una microimpresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo.

Il cliente sarà tenuto alla restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto, in caso di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento, per finalità diverse da quelle indicate dalle Leggi di riferimento e in tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al mutuo**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito della banca www.azzoaglio.it.

MUTUO CHIROGRAFARIO FINPIEMONTE NON CONSUMATORE

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

calcolato su un finanziamento (quota fondi bancari) di € 100.000 di durata 5 anni con periodicità rata trimestrale spese istruttoria € 6.000,00 spese incasso rata € 6 (imposta sostitutiva aliquota 0,25%)

Tasso variabile **TAEG 10,93 %**

Tasso fisso **TAEG 11,49 %**

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

		VOCI	COSTI
		Importo massimo finanziabile	100% dell'investimento/progetto ammesso da Finpiemonte S.p.a.
		Durata	come prevista nella Scheda Tecnica di Misura di Finpiemonte S.p.a.
		Preammortamento tecnico (franchigia)	L'applicazione di un eventuale preammortamento tecnico non può comunque comportare lo slittamento della scadenza dell'ultima rata di ammortamento oltre il termine ultimo, se previsto dalla Scheda Tecnica di Misura
		Garanzie accettate	fideiussione personale, pegno e garanzie di fondi pubblici
		Valute disponibili	Euro
TASSI DISPONIBILI (Quota di finanziamento con fondi bancari)	Tasso variabile	Tasso di interesse nominale annuo	7,5000%
		Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, determinato con divisore 360, rilevato sulla stampa finanziaria il terzultimo giorno lavorativo del mese precedente, arrotondato ai dieci centesimi superiori
		Valore del Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	-0,5000%
		Spread	+7,5000%
		Tasso di interesse minimo (floor)	7,5000%
		Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato
	Tasso fisso	Tasso di interesse nominale annuo	8,0000%
		Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	EURIRS (Interest Rate Swap Euro) lettera di durata pari al finanziamento, rilevato sulla stampa finanziaria il terzultimo giorno lavorativo del mese precedente
		Valore del Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	0,3200%
		Spread	+8,0000%
		Tasso di interesse minimo (floor)	8,0000%
		Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato

	VOCI		COSTI
TASSI DISPONIBILI (Quota di finanziamento con fondi regionali)	Tasso di interesse nominale annuo		Tasso "zero" ovvero tasso "agevolato" inferiore alle condizioni di mercato secondo quanto previsto dalla Scheda Tecnica di Misura
	Tasso di interesse di preammortamento		Pari al tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato
	Tasso di mora		+3,0000% del tasso di interesse in vigore al momento della mora ovvero secondo quanto previsto dalla Scheda Tecnica di Misura
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	Percentuale sul finanziato (fondi bancari + fondi regionali): 6,0000 % Importo minimo: Euro 500,00 Importo massimo: Euro 300.000,00 Modalità di riscossione: All'erogazione Periodicità commissione: Periodicità non considerata nei calcoli
		Altro	Istruttoria per pratica rinunciata dal cliente: Euro 500,00 Spese stipula atto fuori sede: Euro 350,00 Rimborso spese stipula atto notarile legato al finanziamento (es.: autentica di firme, procura speciale): Euro 350,00 Spese annuali gestione dossier titoli a pegno: Euro 100,00 Euro Spesa informativa precontrattuale: Euro 0,00
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica (annua)	Percentuale sul finanziato (fondi bancari + fondi regionali): 0,30% un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 20.000,00 Modalità di riscossione: Sulla prima rata di ogni anno (pagamento anticipato) Periodicità commissione: Periodicità non considerata nei calcoli
		Incasso rata	Euro 7,50
		Invio comunicazioni	Invio comunicazioni periodiche e altre dovute per legge (1): · In formato cartaceo Euro 3,00 · In formato elettronico Euro 0,00 Spese per altre comunicazioni e informazioni (1): · In formato cartaceo Euro 3,00 · In formato elettronico Euro 0,00
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento - fondi bancari - fondi regionali		"Francese" "Italiano"
	Tipologia di rata - fondi bancari - fondi regionali		Costante Decrescente (quota capitale costante)
	Periodicità rata		Di norma Trimestrale o Semestrale, e comunque secondo quanto previsto dalla Scheda Tecnica di Misura di Finpiemonte S.p.a.

(1) Per usufruire dell'invio elettronico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto il contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

(2) Ai sensi dell'art. 120 ter del D.lgs. 385/1993 questa spesa non verrà applicata quando il finanziamento stipulato o accollato sia finanziato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
7,500 %	5	€ 2.004	€ 2.100	€ 1.910
7,500 %	8	€ 1.388	€ 1.491	€ 1.290
7,500 %	10	€ 1.187	€ 1.294	€ 1.085
8,000 %	5	€ 2.028	-	-
8,000 %	8	€ 1.414	-	-
8,000 %	10	€ 1.213	-	-

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.azzoaglio.it).

SERVIZI ACCESSORI

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso.

Polizza PPI

Le polizze di tipo PPI (Payment Protection Insurance) costituiscono una soluzione assicurativa attraverso la quale il cliente può soddisfare l'esigenza di tutelarsi rispetto al verificarsi di eventi quali la morte o l'invalidità totale permanente. Tali polizze possono assicurare il caso morte oppure il caso morte e l'invalidità totale e permanente ed al verificarsi dell'evento dell'assicurato nel corso della durata contrattuale viene garantito il pagamento del capitale assicurato corrispondente al debito residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del decesso o dell'intervenuta invalidità totale e permanente.

Tali polizze non sono vincolanti per ottenere il credito né per ottenerlo a condizioni agevolate.

Polizza CPI

La polizza CPI (Credit Protection Insurance) è una polizza che offre ai clienti che abbiano contratto un credito, una copertura assicurativa in caso di decesso, di invalidità totale permanente, di inabilità temporanea totale e di perdita d'impiego. Il premio, unico e anticipato, viene calcolato a seconda delle opzioni contrattuali previste, secondo le seguenti percentuali in base al capitale assicurato e alla durata del credito.

Tipologia di premio: a premio annuo, a premio unico (per il costo della polizza si rimanda alle condizioni della compagnia assicurativa scelta dal cliente).

Tali polizze non sono vincolanti per ottenere il credito né per ottenerlo a condizioni agevolate.

È facoltà del richiedente finanziamento stipulare liberamente e a sua discrezionale scelta - tramite la Banca in qualità di intermediario assicurativo di talune imprese di assicurazione, oppure tramite altri distributori assicurativi per conto di qualsiasi impresa di assicurazione - polizze assicurative facoltative per tutelare maggiormente il suo patrimoniale rischio, connesso all'evento della propria morte e/o a determinati eventi attinenti al proprio stato di salute (quali infortuni o malattie) e/o alla propria attività lavorativa (quale la perdita di impiego) - di non poter far fronte in modo regolare e puntuale agli obblighi di rimborso del finanziamento ed esporsi, conseguentemente, alle azioni di recupero che la Banca potrebbe attivare.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il richiedente del finanziamento può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso, siano essi facoltativi oppure obbligatori per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui l'Assicurato estingua anticipatamente il credito - anche a seguito di un'operazione di surroga dell'ente finanziatore - le coperture assicurative cessano il giorno di perfezionamento dell'estinzione o trasferimento del credito. L'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione o trasferimento del finanziamento e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione, al netto dei costi amministrativi, in alternativa la Compagnia, su richiesta scritta dell'assicurato, potrà mantenere in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria a

favore del nuovo beneficiario designato.

Laddove il servizio accessorio sia previsto come obbligatorio, resta ferma la necessaria permanenza dello stesso per tutta la durata del mutuo. Nel caso in cui il cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

Per maggiori informazioni relative alle polizze, il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili pressoché tutte le filiali e sul sito internet del Banco.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Tasso di mora	+ 2,0000% del tasso di interesse in vigore al momento della mora
Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata totale o parziale (2)	2,0000% del capitale anticipatamente rimborsato
Mediazione creditizia	Da corrispondere direttamente al mediatore creditizio prescelto
Assicurazione immobile	Spese concordate e pagate direttamente all'impresa di assicurazione da parte del Cliente
Costo garanzia fondo di garanzia pubblico	Secondo quanto previsto dal fondo di garanzia pubblico
Imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973	0,2500% o 2,0000% sull'ammontare del finanziamento (limitatamente ai fondi bancari), secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
Imposta ordinaria (imposta di registro) in luogo di imposta sostitutiva	Euro 200,00 ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente (limitatamente ai fondi bancari)
Imposta di bollo (se imposta ordinaria e finanziamento non "regolato" in conto corrente)	Euro 16,00 euro ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente (limitatamente ai fondi bancari)
Bollo cambiale D.P.R. 601/73 per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	Euro 0,052 ogni Euro 516,46 o frazione di Euro 516,46 di capitale ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente (limitatamente ai fondi bancari)
Bollo cambiale per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	1,10% dell'importo finanziato ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente (limitatamente ai fondi bancari)
Perizia tecnica / Adempimenti notarili	Ove previsto, da corrispondere direttamente al soggetto incaricato secondo il suo onorario
Spese erogazione parziale/finale SAL	Euro 200,00
Variatione/restrizione garanzia	Euro 500,00
Accollo Mutuo	1,0000% del debito residuo con un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00
Rinegoziazione (2)	0,3000% del debito residuo con un minimo di Euro 300,00 ed un massimo di Euro 10.000,00
Frazionamento mutuo e ipoteca	-
Rinnovo ipoteca / Cancellazione ipoteca con atto notarile	-
Svincolo / Variazione vincolo assicurativo	Euro 150,00
Commissione per rata insoluta	Euro 5,00
Sollecito pagamento rata	Euro 20,00
Spese per certificazioni/ attestazioni legate al finanziamento	Euro 200,00
Spese per rilascio copia documentazione del finanziamento	Euro 50,00 per ogni documento, con massimo di Euro 100,00

TEMPI DI EROGAZIONE

- **Durata dell'istruttoria:** 60 giorni tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto
- **Disponibilità dell'importo** alla stipula del contratto salvo diversa previsione contrattuale e/o di delibera

Altro:

- **Data valuta erogazione** pari alla data di stipula del contratto
- **Data valuta addebito rate** pari alla data di scadenza della rata
- **Data valuta estinzione anticipata** pari alla data di esecuzione dell'operazione

ALTRO

- **Divisore per il calcolo degli interessi** Anno commerciale (360)

- **Rating di legalità** di cui all'art. 5-ter D.L. n. 1/2012 ed all'art. 8 del Regolamento A.G.C.M. del 14/12/2012 n. 24075 e s.m.i.

Voci	Riduzioni
Tasso di interesse nominale annuo	0,000% in meno
Istruttoria	10,000% in meno rispetto all'importo massimo
Durata dell'istruttoria	15 giorni in meno

Avvertenza: le riduzioni sopra indicate sono da riferirsi alle condizioni del presente Foglio Informativo.

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 15 giorni dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.

Atto costitutivo e statuto	Delibera attribuzione poteri per la richiesta e il perfezionamento del finanziamento
Business Plan, piani di investimento, piani finanziari	Ultimi due bilanci definitivi e Bilancio provvisorio aggiornato
Impegni finanziari altri finanziamenti in essere	Atto di provenienza dell'immobile da acquisire a garanzia
Computo metrico e/o eventuali preventivi (in caso di ristrutturazione)	Contratto preliminare e/o proposta di compravendita
Documenti di riconoscimento in corso di validità	Dichiarazione regolarità contributiva (DURC)
Ultime due dichiarazioni fiscali	Documentazione comprovante la destinazione del finanziamento

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI**Estinzione anticipata**

Il cliente può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo senza alcun onere né spesa né penale se:

- il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
- l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità (c.d. "surroga"). In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo il compenso onnicomprensivo nella misura massima prevista nel presente foglio informativo.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tuttoinsieme - prima della scadenza del mutuo.

Portabilità finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 12 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera ordinaria

o raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) a: **Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. - Ufficio Reclami** - Via Doria n. 17 – 12073 – Ceva (CN) - Fax: 0174 722202 - e-mail reclami@azzoaglio.it - PEC: legale@pec.azzoaglio.it, ovvero in filiale, con consegna del reclamo allo sportello.

L'Ufficio risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un pegno, può vendere i titoli/valori e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento francese	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessidecrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento italiano	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè si "accolla", il debito residuo.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3 c. 1 lett. a) D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. c.d. "Codice del Consumo".
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% (prima casa o liquidità) o al 2% (seconda casa) della somma erogata